

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CATTOLICA E PREDAPPIO PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _____, nella Sede municipale di _____,

TRA

il Comune di Cattolica (Rn), rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune "Capo convenzione", avente C.F. _____;

E

il Comune di Predappio, rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, avente C.F. _____;

PREMESSO

- che l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
 - che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Albo Segretari, oggi Prefettura Ufficio Territoriale del Governo del capoluogo regionale, di stipulare tra loro convenzioni per il Servizio di Segreteria;
 - che i Comuni di Cattolica e Predappio sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione Regionale Emilia Romagna dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari;
- che il Consiglio comunale di Cattolica, con propria deliberazione n. _____ del _____ e il Consiglio comunale di Predappio, con propria deliberazione n. ____ del _____, dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato il convenzionamento del Servizio di Segreteria;
- che la classe di appartenenza della nuova sede convenzionata, secondo i criteri di cui alla Circolare dell'Albo Nazionale prot. n. 485 E-P del 24/3/2015, e come riconosciuto con provvedimento della Prefettura – U.T.G. di Bologna - Sezione Regionale Emilia Romagna dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari dell'Emilia Romagna, è la IB, considerata la seguente classificazione degli Enti convenzionati:

- Cattolica classe IB[^] (Segreteria riclassificata con D.M. 17/6/1981);
- Predappio classe 3[^];

DATO ATTO

- che la Legge 124/2015 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", meglio conosciuta come "Legge Madia di Riforma della PA", all'Art. 11 "Dirigenza pubblica" al comma 1 lett. b-punto, abolisce la figura del Segretario Comunale, attribuendo i relativi compiti e funzioni ad un "Dirigente Apicale";

- che la Legge rimanda a successivi Decreti Legislativi l'attuazione della suddetta riforma, stabilendo in particolare in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, l'obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione ai Segretari Comunali, ma demandando la definizione puntuale ai decreti delegati,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria comunale dei rispettivi Enti alle condizioni ivi previste.

1. OGGETTO

La presente convenzione disciplina la gestione in forma coordinata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Cattolica e Predappio, al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.

2. COMUNE CAPO CONVENZIONE

Le parti concordano che il Comune Capo convenzione è il Comune di Cattolica, al cui Sindaco spettano la nomina e la revoca del Segretario, d'intesa con il Sindaco del Comune di Predappio.

3. DECORRENZA E DURATA

A seguito del riconoscimento della Convenzione da parte dell'ex Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, l'entrata in vigore della Convenzione avverrà dall'effettiva presa di servizio del Segretario Titolare.

La scadenza naturale della convenzione viene fissata alla cessazione del mandato del Sindaco del Comune di Cattolica (2021), intendendosi che la stessa mantiene validità sino al termine stabilito con apposite determinazioni assunte dai Consigli comunali non oltre il 120° giorno successivo alla proclamazione del Sindaco del Comune di Cattolica.

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire anche prima della scadenza per motivata determinazione di una delle parti, da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio comunale da notificare agli altri Enti e da trasmettere all'Albo Nazionale dei Segretari. In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 30° giorno successivo alla data di notifica o a diverso successivo termine appositamente determinato.

Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli comunali degli Enti convenzionati.

Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco del Comune Capo convenzione dovrà darne comunicazione al Segretario titolare, mentre all'Albo Nazionale dei Segretari dovranno essere inviati i provvedimenti adottati dai Comuni affinché la stessa possa prendere atto dello scioglimento della convenzione e a quant'altro le compete.

Al momento dello scioglimento della convenzione, i Sindaci hanno la possibilità di definire, con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune, tra quelli facenti parte della convenzione, il Segretario stesso conserva la titolarità. Ove non si pervenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità nel Comune capo convenzione.

4. IPOTESI SPECIFICA DI RECESSO ANTICIPATO DEL COMUNE DI CATTOLICA

Oltre alle ipotesi generali di recesso disciplinate all'art. 3 per i Comuni in convenzione, il Comune di Cattolica, in quanto Ente con dirigenza, si riserva la facoltà di procedere eventualmente al recesso anticipato della Convenzione da comunicarsi Al Comune di Predappio, qualora sussistano le condizioni organizzative e normative per realizzare le finalità della legge di riforma della P.A., per obiettivi di efficientamento della spesa e razionalizzazione delle risorse umane apicali.

Il recesso dalla convenzione per la motivazione indicata potrà avvenire con deliberazione del consiglio comunale di Cattolica, da notificare al Comune di Predappio e da trasmettere al Ministero dell'Interno, ex Albo Nazionale dei Segretari.

In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 30° giorno successivo alla data di notifica o a diverso successivo termine appositamente determinato.

5. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio per cinque giorni alla settimana secondo le seguenti modalità:

- Comune di Cattolica 18 ore/settimana,
- Comune di Predappio 18 ore /settimana,

tenuto conto delle giornate di apertura pomeridiana degli uffici degli enti in convenzione e comunque correlando in modo flessibile il proprio tempo di lavoro alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico.

Il calendario dei giorni è stabilito di comune accordo tra i Sindaci, sentito il Segretario, e potrà essere variato per necessità di servizio.

Il Segretario comunale dipende funzionalmente da ciascuno dei due Sindaci a seconda del comune interessato agli affari trattati. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, è gestito dal Sindaco del comune capo convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con gli altri Sindaci.

6. SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO

In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un solo Segretario comunale per entrambi gli Enti.

Sarà possibile, in alternativa alla soluzione di cui sopra, avvalersi del Vice Segretario in servizio presso uno degli Enti convenzionati, incaricato della reggenza o della supplenza da parte del Sindaco del Comune capo convenzione.

In caso di necessità, qualora le disposizioni di cui sopra risultino inattuabili, ciascuno degli Enti in convenzione potrà procedere autonomamente, mediante personale in possesso di idoneo titolo di studio, nel rispetto della disciplina vigente.

7. STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni della soppressa Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

Il Segretario titolare della sede convenzionata ha diritto alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva a norma dell'art. 45 del vigente CCNL.

Al segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'uno all'altro dei comuni convenzionati, nella medesima giornata, per l'espletamento delle sue funzioni.

Saranno corrisposte direttamente dal Comune interessato le somme spettanti al Segretario per i rimborsi delle spese di missione e trasferta, così come disciplinati dalla circolare del Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali n. 59/2011 e s.m.i..

8. RIPARTO DELLE SPESE

Le spese relative alla gestione del Servizio convenzionato faranno carico:

- Per il 50% al Comune di Cattolica
- Per il 50% al Comune di Predappio.

Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune di Cattolica, Capo convenzione. Il Comune di Predappio rimborserà al Comune capo convenzione la parte di spese a proprio carico. L'Ufficio Stipendi del Comune capo convenzione comunicherà le somme da rimborsare con periodicità trimestrale. Il rimborso dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

9. MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli Enti convenzionati e le relative deliberazioni dovranno essere trasmesse al Ministero dell'Interno, ex Albo Nazionale dei Segretari.

10. COMPETENZE DEL MINISTERO DELL'INTERNO – EX AGENZIA NAZIONALE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

La presente convenzione, sottoscritta dai Sindaci degli Enti convenzionati e corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali, viene inviata al Ministero dell'Interno, ex Albo Nazionale dei Segretari, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO DEL COMUNE DI CATTOLICA - CAPO CONVENZIONE

.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI PREDAPPIO

.....
